DISTINZIONE DEI MAGISTRATI SECONDO LE FUNZIONI. TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA MAGISTRATURA

Art. 10

Trattamento economico dei magistrati in servizio

Il trattamento economico dei magistrati e le indennita' annue per spese di rappresentanza e per l'esercizio di funzioni speciali sono stabiliti rispettivamente nelle tabelle A, B e C annesse alla presente legge. Ai magistrati e' attribuita per ogni persona a carico un'indennita' di famiglia di L. 2000 mensili lorde. Per l'attribuzione dell'indennita' di cui al precedente comma valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di concessione delle quote complementari dell'indennita' di carovita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni. In relazione al nuovo trattamento economico previsto dai precedenti commi, sono soppresse le indennita' di carica e di toga e non si applicano ai magistrati le disposizioni in vigore concernenti l'indennita' di carovita e relative quote complementari, l'indennita' di caropane, il premio giornaliero di presenza, i compensi per lavoro straordinario e la 13ª mensilita'. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 APRILE 1952, N. 212

Versione in vigore dal 1 luglio 1951, non più in vigore dal 6 maggio 1955 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura
Estremi	Legge 24 maggio 1951, n. 392
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/distinzione-dei-magistrati-secondo-le-funzioni-trattamento-economico/art-10-trattamento-economico-dei-magistrati-in-servizio/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it